

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1546

Vol. 1972/0212

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Segretariato generale

Bruxelles, 5 novembre 1977

RISERVATISSIMO

PROPOSTA DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese ad aprire negoziati per
un Protocollo commerciale per il 1973 con la Repubblica popolare
di Albania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la
graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali
degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comu-
nitari (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la Repubblica francese ha informato la Commissione che
essa ritiene di dover negoziare, in applicazione dell'accordo commerciale
a lungo termine con la Repubblica popolare di Albania per il 1972-1974, un
Protocollo concernente gli scambi per il 1973, per evitare una disconti-
nuità nelle sue relazioni commerciali convenzionali con detto paese in
conseguenza della scadenza del Protocollo per il 1972;

Considerando che non è ancora possibile un negoziato comunitario con la
Repubblica popolare di Albania ai sensi dell'articolo 113;

./.

(1) G.U. n. L 326 del 29 dicembre 1969, pag. 39

Considerando che il regime comunitario di cui al Titolo II della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, non è stato ancora completamente instaurato nei confronti di detto paese terzo;

Considerando che le disposizioni fondamentali del progettato Protocollo e, in particolare gli elenchi di contingenti per il 1973, che verrebbero allegati ad esso, hanno formato oggetto di una consultazione preventiva comportante un coordinamento destinato ad assicurare il buon funzionamento del Mercato comune, a tener conto dei legittimi interessi degli altri Stati membri e a contribuire alla definizione dei principi uniformi della politica commerciale comune;

Considerando che le conclusioni tratte da tale coordinamento dovranno servire, durante la trattativa, da linee direttrici per lo Stato membro interessato;

Considerando che la presente autorizzazione concerne la negoziazione, da parte dello Stato membro interessato, di un Protocollo commerciale per il 1973 con il paese terzo in causa, sulla base di queste conclusioni, salvi restando gli altri obblighi derivanti per tale Stato membro dal diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata da aprire negoziati con la Repubblica popolare di Albania per la conclusione di un Protocollo commerciale per il 1973, sulla base delle conclusioni che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

ALLEGATO

Conclusioni destinate a servire da linee direttrici
per la negoziazione di un Protocollo commerciale per
il 1973 fra la Repubblica francese e la Repubblica
popolare di Albania

1. La Repubblica francese condurrà negoziati con la Repubblica popolare di Albania in applicazione dell'accordo commerciale a lungo termine per il 1972-1974, per la conclusione di un Protocollo relativo agli scambi per l'anno 1973, non rinnovabile tacitamente, nel quale potranno essere recepite le disposizioni del Protocollo per il 1972.

2. Per quanto concerne l'elenco relativo alle esportazioni albanesi verso la Repubblica francese, allegato al Protocollo vigente per l'anno 1972, gli aumenti previsti per i contingenti che saranno mantenuti, nonché l'eventuale iscrizione di nuovi contingenti nell'elenco da allegare al Protocollo per il 1973, avranno luogo sulla base delle indicazioni fornite dalla delegazione francese nel quadro della consultazione-coordinamento e comunicate dalla Commissione al Consiglio.
